

SEGNALAZIONE ILLECITI / PROCEDURA WHISTLEBLOWING In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, e d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023

L'istituto giuridico del Whistleblowing è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e legge 30 novembre 2017 n. 179 nonché dalle delibere ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.

Con la generica espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente che in ambito aziendale riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

L'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela di chi riveste la qualifica di dipendente pubblico. Per "dipendenti pubblici" la norma intende soggetti fra loro molto diversi, alcuni dei quali non hanno alcun rapporto di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ma sono dipendenti di imprese private che svolgono però attività per le pubbliche amministrazioni.

Obiettivo primario è garantire che il segnalante/dipendente pubblico non subisca conseguenze e discriminazioni per essersi esposto nell'interesse pubblico.

Oggetto del whistleblowing può essere:

- le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro da inviarsi, a discrezione del dichiarante, al RPCT ovvero all'ANAC;
- le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione o dall'ente nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione da inviarsi direttamente ad ANAC;

Conformemente a quanto previsto dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) e in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, e al d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, la CTP S.p.A. ha adottato una duplice procedura per la segnalazione di illeciti:

I canali interni

Gli enti del settore pubblico e di quello privato, come indicati nel § 1 "ambito soggettivo", sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni.

1. Il canale interno. È possibile nella sezione trasparenza del sito web ovvero nel menù principale accedere al seguente indirizzo

<https://www.ctptaranto.com/azienda/statuto-mainmenu-12/segnalazione.html> dove è possibile effettuare una segnalazione nominativa ovvero in assoluto anonimato al RPCT aziendale. La presente procedura è da preferire in caso di segnalazioni anonime.

Segnalazione tramite mail. È altresì possibile inviare una mail all'indirizzo pec anticorruzione@pec.ctptaranto.eu contenente la segnalazione, nonché ogni ulteriore allegato ed elemento utile. Tale indirizzo è monitorato esclusivamente dal RPCT aziendale.

La procedura garantisce la riservatezza e l'anonimato nella misura in cui il whistleblower non formula una segnalazione nominativa ovvero non utilizza un indirizzo mail da cui si possa evincere il nominativo del segnalatore.

I canali esterni

2. Il canale esterno presso ANAC. Ferma restando la preferenza per il canale interno - come chiarito sopra - il decreto prevede per i soggetti del settore sia pubblico sia privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno¹⁶. ANAC, come meglio precisato nella seconda parte delle presenti Linee guida, è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia¹⁷, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Le novità del D.Lgs n. 24/2023 Cosa cambia con la nuova disciplina

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

le segnalazioni e le denunce all'autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare previsto per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati in materia di whistleblowing

- Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest'ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del **decreto legislativo 231/2001**.
- Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17.12. 2023.
- Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendono adottarlo continuano a gestire i canali interni di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.

Il d.lgs. 24/2023 obbliga l'ANAC ad adottare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio nell'adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311.